**Crediti d’imposta nella mediazione**

Per favorire il ricorso ai procedimenti di [**mediazione**](https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2016/11/16/mediazione-civile) e [**negoziazione assistita**](https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2021/02/25/negoziazione-assistita) la Riforma Cartabia ha rafforzato i benefici fiscali a vantaggio delle parti.

Per la mediazione, l’art. 20 del [**D.lgs. n. 28/2010**](https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2013/11/04/mediazione-civile-il-testo-aggiornato-del-d-lgs-28-2010), come modificato dal [**D.lgs. n. 149/2022**](https://www.altalex.com/documents/2022/10/18/riforma-processo-civile-g-u) stabilisce:

* *in caso di raggiungimento dell’accordo di conciliazione, si può usufruire di un credito di imposta pari all’****indennità corrisposta all’organismo****fino a concorrenza di Euro 600;*
* *se la mediazione è obbligatoria o è demandata dal giudice, si aggiunge anche il credito d’imposta commisurato al****compenso corrisposto al proprio avvocato****per l’assistenza nella procedura, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di 600 Euro;*
* *i crediti di imposta sono utilizzabili dalla parte nel****limite complessivo di 600 Euro per procedura,****e fino ad un importo massimo annuale di Euro 2400 per le persone fisiche e di 24 mila euro per le persone giuridiche;*
* *in caso di insuccesso della mediazione i crediti sono****ridotti della metà;***
* *In caso di mediazione in corso di causa, che si conclude con un accordo, è riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al****contributo unificato versato****dalla parte del giudizio estinto, fino a concorrenza di Euro 518.*

La norma, in vigore dal 30 giugno 2023 rimanda ad apposito decreto del Ministero della Giustizia per regolare le modalità di riconoscimento dei crediti, la documentazione da esibire, i controlli e le modalità di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Con decreto del 1° agosto 2023, pubblicato in G.U. il 7 agosto scorso, il Ministero ha dettato le regole per usufruire dei crediti di imposta, valide per le domande presentate dopo l’entrata in vigore del decreto stesso.